

R.G. 2110/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**
TERZA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.	Italo Mirko De Pasquale	- Presidente
dott.ssa	Annafrancesca Capone	- Giudice est.
dott.	Antonio Barbetta	- Giudice

visto il ricorso *ex art.* 206 CCII, depositato, in data 20.03.2025, da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale, giusta procura in atti;
vista la memoria del 05.05.2025 depositata dall'avv. Antonio Tanza, procuratore costituito per la **Liquidazione Giudiziale** "[REDACTED]
[REDACTED]", dichiarata con sentenza n. 27/2023 del 19.05.2023;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20.03.2025 [REDACTED]
[REDACTED] ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data 04.02.2025 e comunicato in data 18.02.2025.

Nel ricorso l'istituto di credito ha dedotto:

- di avere richiesto l'ammissione allo stato passivo in virtù di un contratto di mutuo chirografario n. 023/681/1315838 del 22.10.2020 di originari € 120.000,00 (con un saldo, alla data della richiesta, di € 83.788,65), di un rapporto di Portafoglio commerciale insoluto n.023/001/507, con contratto di apertura di portafoglio commerciale di € 20.000,00 in scadenza il 3.05.2024 (con un saldo, alla data della domanda, di € 18.462,39), di un rapporto di conto corrente di corrispondenza n.023/330/1303016, con contratto di apertura di credito di € 30.000,00 in scadenza al 3.05.2024 (con un saldo, alla data della domanda, di € 242.473,95 e di un rapporto di conto corrente anticipi n.023/330/1336172, con contratto di apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture di € 200.000,00 in scadenza al 3.05.2024 (con un saldo, alla data della domanda di € 1.846,92);
- che, per tutti i contratti suddetti, è stata rigettata la domanda di ammissione allo stato passivo;

- che il primo contratto (mutuo chirografario) è stato garantito ai sensi della normativa relativa all'emergenza da Covid-19, mentre gli altri tre sono stati garantiti ai sensi del "*Regolamento de minimis*" n. 1407/2013 della Commissione europea;
 - che, con riferimento al primo contratto, la Banca ha svolto tutti i controlli del caso, rilevando che la [REDACTED] non risultava beneficiaria di altri finanziamenti garantiti dallo Stato e che la società risultava avere un'ottima solvibilità;
 - che la Banca non poteva avere contezza della falsità del contenuto dei bilanci;
 - che, in subordine, comunque ha diritto ad essere ammessa al passivo per € 346.571,91 a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..
- [REDACTED] in Liquidazione giudiziale, ritualmente costituitasi, ha rilevato:
- che [REDACTED] al momento dell'erogazione del finanziamento garantito dallo Stato, avrebbe dovuto verificare il "*danno da Covid*", ma non risulta che la Banca abbia accertato lo stato economico-finanziario della società; difatti, ove il controllo vi fosse stato, avrebbe potuto riscontrare che la società riportava nelle scritture contabili dei risultati economici eccezionali in termini di fatturato e di liquidità (nonostante dichiarasse di aver subito un danno in conseguenza dell'epidemia);
 - che la Banca avrebbe anche potuto verificare come [REDACTED] avesse interrotto ogni versamento di imposte e tasse, continuasse ad operare con un capitale versato di soli € 2.500,00, fosse priva di significativi investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, avesse depositato in ritardo i bilanci dal 2015 al 2018, lavorasse in un locale di soli 54 mq e si avvalessse dell'opera di un solo lavoratore (che era anche il socio amministratore), che avesse già un indebitamento di € 55.000,00 al 31.12.2019;
 - che l'istruttoria del merito creditizio condotta dall'istituto di credito era stata effettuata in maniera acritica sulla base dei soli dati numerici esposti in bilancio, i quali, peraltro, non trovavano corrispondenza alcuna nella realtà;
 - che le omissioni nei controlli da parte della Banca avevano permesso a [REDACTED] di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato senza averne diritto, aggravando la situazione debitoria e danneggiando la collettività;
 - come i contratti di finanziamento stipulati in violazione di norme imperative dovessero essere considerati radicalmente nulli, con la conseguenza dell'irripetibilità delle somme erogate (così dovendosi rigettare anche la domanda della Banca di ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma di € 346.571,91);
 - come la fragilità finanziaria della [REDACTED] emergesse in maniera lampante già in epoca antecedente alla crisi pandemica, circostanza agevolmente evincibile da qualsiasi istituto di credito ed il cui mancato riscontro integrava un concorso nell'aggravamento del dissesto idoneo a fondare la responsabilità dell'ente creditore per violazione dei doveri di correttezza professionale e di sana e prudente gestione del credito (circostanza

con riferimento alla quale la Curatela ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Banca alla restituzione delle rate scadute e pagate relativamente alla parte di finanziamento non garantito dallo stato, comprensive di capitale, interessi, commissioni e spese).

*

Valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l'opposizione promossa da [REDACTED] debba essere rigettata.

In data 13.07.2020, [REDACTED] ha presentato al Fondo di Garanzia una richiesta di agevolazione, in relazione al finanziamento di € 120.000,00 concesso da [REDACTED] (per *“liquidità per pagamento fornitori, scorte e prodotti da commercializzare, gestione spese correnti”*), dichiarando: *“che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19”*.

È evidente che, a fronte di una tale richiesta, obbligo della Banca sarebbe stato quello di verificare il merito creditizio, oltre alle condizioni previste dalla normativa emergenziale per la concessione dell'aiuto.

Nel caso di specie, una corretta valutazione avrebbe consentito di escludere la possibilità di concedere il finanziamento, posto che un esame corretto delle informazioni acquisibili dalla Banca avrebbe consentito di verificare che la società era in una condizione di crisi già prima della pandemia da Covid-19.

Innanzitutto, era facilmente accertabile che la società non era patrimonializzata, non aveva dipendenti da anni, non risultava aver mai distribuito utili ai soci (nonostante dalle scritture contabili risultasse averli prodotti), aveva già ricevuto dei finanziamenti, aveva un indebitamento erariale non riportato nei bilanci.

Pertanto, l'obbligo della Banca di verificare il merito creditizio sussiste anche per le altre operazioni per cui è causa, ossia nel caso di applicazione del regime agevolato *“de minimis”* di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Deve, quindi, affermarsi che la Banca si è limitata a condurre un'istruttoria acritica, passiva, inadeguata e contraria ai principi di diligenza imposti all'operatore bancario qualificato.

Pertanto, la concessione del credito alla [REDACTED] costituisce una grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare la nullità del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative.

Pertanto, la Banca è venuta meno non solo agli obblighi sulla stessa gravanti nella fase antecedente all'erogazione (verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, della coerenza economico-finanziaria della domanda) bensì anche al successivo dovere di monitoraggio volto alla sorveglianza in merito al corretto impiego delle somme ed alla conseguente attivazione di misure correttive.

L'istituto di credito, infatti, in palese violazione dell'art. 9 D.L. 20/2023, che impone un presidio permanente sui finanziamenti assistiti da fondi pubblici, ha omesso di effettuare verifiche circa l'utilizzo delle somme

erogate (nonostante risultassero bonifici esteri e operazioni estranee al capitale circolante dichiarato), di segnalare le irregolarità agli organi di vigilanza e di avviare la procedura di revoca della garanzia.

*

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] in Liquidazione giudiziale ritiene questo Tribunale che la stessa sia inammissibile.

Ed invero, par d'uopo rammentare che l'art. 206, comma 4, CCII, prevede l'impugnazione incidentale. Questa possibilità è concessa nei casi di opposizione e impugnazione dei crediti ammessi. La parte contro cui l'impugnazione è proposta può proporre impugnazione incidentale, anche se è per essa decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione principale, ma solo nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo. Ciò significa che non si possono introdurre domande del tutto nuove, ma solo contestare in via incidentale l'ammissione di un credito.

In sintesi, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale "tradizionale" (con una richiesta di condanna) nel giudizio di opposizione allo stato passivo è generalmente esclusa, data la natura speciale e impugnatoria del procedimento. Tuttavia, è ammessa la proposizione di eccezioni riconvenzionali strettamente connesse al rapporto giuridico in contestazione e finalizzate a paralizzare la pretesa avversaria.

La riforma del Codice della Crisi ha, quindi, introdotto la figura dell'impugnazione incidentale, che permette una sorta di "riconvenzionale", ma circoscritta alle contestazioni già emerse nella fase di verifica del passivo e non è questo il caso.

Pertanto, che sia esclusa la possibilità di una domanda riconvenzionale "tradizionale" si ricava anche dalla circostanza che il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione allo stato passivo è impugnabile con ricorso per Cassazione (art. 207, c. 14 CCII), mentre la sentenza che definisce un giudizio ordinario è soggetta all'appello.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione *ex art. 144 d.P.R. 115/2002* della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione collegiale, pronunciando nella causa civile n. 2110/2025 R.G., così provvede:

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED]
- b) dichiara la nullità assoluta *ex art. 1418 c.c.* dei contratti indicati nella domanda di ammissione al passivo;
- c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
- d) condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 6.023,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2026

Il Giudice rel.

dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente

dott. Italo Mirko De Pasquale